




**COMUNE DI USSASSAI
PROV. OGLIASTRA**

Via Nazionale, 120 - CAP 08040 - USSASSAI
CF/P. IVA 00160240917 - TEL. 0782 55710 - FAX 0782 55890



ORDINANZA N.1 DEL 12/03/2014

"DIVIETO ASSOLUTO D'ABBATTIMENTO DI ALBERI"

Visto il Regolamento Comunale, approvato con delibera consiliare n. 4 del 04/02/2013 avente ad oggetto: approvazione regolamento comunale del verde pubblico e privato;

Richiamato l'articolo 2 del suddetto regolamento cui si rimanda;

Accertato che il dispositivo di salvaguardia di cui al richiamato articolo fa salvo quanto previsto in sede di procedura legittimante gli interventi e consente il rilascio di nulla osta all'abbattimento anche per necessità di ordine funzionale;


Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto e disciplinato dal regolamento sopra richiamato, con l'obiettivo di evitare gravi danni al patrimonio arboreo cittadino e determinare pregiudizi al regolare espletamento dell'attività amministrativa relativa;

Visto l'articolo 159 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;

Visti :

- il R.D. 03 giugno 1940, n. 1357;
- la legge 18.5.1989, n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", ed in particolare dei suoi articoli 3, 17, 18, 20, 21 e 22;
- l'articolo 1-bis, commi 1-4, del decreto legge 12.10.2000, n. 279, **"Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile"**, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali", convertito con modificazioni dalla legge 11.12.2000, n. 365;
- il D.P.C.M. 29 settembre 1998, "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180";
- la legge della Regione Sardegna 22.12.1989, n. 45, "Norme per l'uso e la tutela del terriorioregionale", e successive modifiche e integrazioni, tra cui quelle della legge regionale 15.2.1996, n.9.
- la Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- l'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- la legge 689/1981;
- il regolamento del Comune di Ussassai;

verificato l'elevato rischio idrogeologico individuato dal P.A.I. regionale, alla data odierna vigente, riguardo al territorio di Ussassai, e nello specifico al perimetro urbano e semiurbano;



ORDINA

All'interno del perimetro urbano e nella fascia immediatamente contigua per un'ampiezza di ml 250; a valle del centro storico fino al "Rio Laccassei"; lungo la S.S.198, per un'estesa di ml 250, dai cartelli di inizio e fine del centro abitato;
ad eccezione degli alberi, senza distinzione di specie, aventi **diametro** medio del fusto, rilevato alla base, **inferiore a cm. 10, l'**

ASSOLUTO DIVIETO

di abbattere alberi in assenza di nulla osta rilasciato dal Comune o, negli ambiti tutelati paesaggisticamente, di specifico provvedimento autorizzativo.

Sono comunque fatti salvi, nel senso che la relativa funzione di vigilanza può essere esercitata all'interno delle rispettive procedure, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica come definiti dall'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

Il rilascio di tali provvedimenti autorizzativi è subordinato alla circostanza che sussistano condizioni di pericolosità per la pubblica e privata incolumità non altrimenti eliminabili, ovvero che ricorrano insopprimibili esigenze di ordine agronomico, riconducibili agli obblighi esistenti in materia fitosanitaria ed al diradamento colturale, sulla base di apposita certificazione da parte di un agronomo.

Tali provvedimenti possono altresì essere rilasciati nei casi in cui il mantenimento degli alberi sia incompatibile con l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria in connessione ad esigenze di salvaguardia dell'incolumità delle persone, nonché ove i lavori di trasformazione e costruzione siano finalizzati all'adeguamento delle strutture edilizie a norme obbligatorie in materia di sicurezza abitativa o comunque siano dettate da esigenze di tale natura. Ciò sulla scorta di progetti asseverati da apposite figure professionali, ove sia attestata l'impossibilità di porre in essere opere alternative.

È fatto divieto di danneggiare gli apparati radicali mediante trattamenti chimico-fisici o tranciamento delle radici a distanza inferiore a tre volte la circonferenza del tronco, misurata a un metro dal suolo.

Considerate tuttavia le inevitabili interferenze tra i sottoservizi e le alberature stradali, nelle more degli adeguamenti volti allo spostamento delle linee in apposite sedi fuori dei marciapiedi, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico degli impianti tecnologici, limitatamente ai tracciati interrati lungo le strade comunali, possono essere eseguiti senza considerare le distanze di rispetto, ma alla condizione che allo scopo ci si avvalga di macchine spingitubo, trivelle orizzontali o che i lavori siano effettuati con scavi a cielo aperto praticati a mano, senza ledere le radici di diametro superiore a cm 3.

È fatto divieto di danneggiare con qualunque mezzo il fusto degli alberi.

È fatto divieto di eseguire interventi che comportino un mutamento della forma pregressa di allevamento degli alberi, come capitozzatura delle branche principali, taglio del fusto, ceduzione, in assenza di nulla osta rilasciato dal Servizio Tecnico del Comune o, negli ambiti tutelati paesaggisticamente, di specifico provvedimento autorizzativo.

È fatto divieto di effettuare interventi di potatura o governo delle alberature al di fuori dei periodi indicati nella tabella allegata. I lavori finalizzati all'eliminazione delle situazioni di pericolo possono essere eseguiti in qualunque periodo stagionale previa comunicazione da effettuare ai sensi del regolamento.

A tal fine gli interventi, limitati a quelli strettamente necessari, possono consistere in:

- a) eliminazione delle singole parti in quanto secche o lese;
- b) alleggerimento della chioma nei soggetti interessati da cedimento radicale;
- c) opere di puntellamento o di ancoraggio temporanee anche su plinti;
- d) transennamenti di zone minacciate da pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità.

I trasgressori di quanto disposto ai punti che precedono della presente ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa così determinata:

a. - da un minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro 150 per le violazioni di cui all'art. 10, 13 e 18;

b. - da un minimo di Euro 50 ad un massimo di Euro 300 per le violazioni alle norme all'art. 9, comma 3 (più il valore della pianta per le violazioni di cui al comma 1); art. 11, 12, 14 (solo se non vi è stata diffusione della malattia), 16, 19 e 21 (in questo caso si somma anche il doppio del valore del legname ricavato).

Il procedimento sanzionatorio amministrativo è disciplinato dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981. La sanzione è comminata dal servizio di Polizia Locale e dalle altre forze di polizia, compresi i barracelli, sulla scorta della relazione tecnica di constatazione redatta dal servizio Tecnico del Comune.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e reso noto mediante affissione di manifesti nelle vie cittadine e sul sito web del Comune;

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

Gli Agenti di Polizia Municipale, l'Ufficio Tecnico Comunale, L'ispettorato forestale, La locale Compagnia Barracellare e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza .

Dalla Residenza Municipale, li 12/03/2014



IL SINDACO
(Dr. G. B. Cagliari)